



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 9 settembre 2021*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario Relatore

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la delibera n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 42/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Chiara Bassolino;

### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di San Nazario (VI) ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relative ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge n. 266/2005;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il Comune di San Nazario è stato incorporato nel Comune di Valbrenta (VI), istituito con Legge Regionale 24 gennaio 2019, n. 3 mediante fusione dei comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario e Valstagna.

Dall'esame della documentazione emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

### **EQUILIBRI DI BILANCIO**

Nel prospetto degli equilibri del bilancio di previsione 2017/2019 si rileva un saldo di

parte corrente negativo per euro 300,00, dovuto all'iscrizione in parte corrente di 300,00 euro al rigo *E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale*. Nel bilancio di previsione 2018/2020 i saldi del quadro degli equilibri sono tutti pari a zero.

In sede di rendiconto, i saldi registrati sono i seguenti:

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	-80.916,71	0,00
Equilibrio di parte capitale	-25.788,84	24.386,61
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	-106.705,55	24.386,61

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale sia a rendiconto.

### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	174.250,05	408.714,83
Residui attivi	849.424,19	594.547,78
Residui passivi	660.062,12	670.907,85
FPV	47.179,00	16.226,00
Risultato di amministrazione	316.433,12	316.128,76
Totale accantonamenti	102.992,00	118.575,73
Di cui: FCDE	18.900,00	115.267,92
Totale parte vincolata	0,00	84.758,19
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00
Totale parte libera	213.441,12	112.794,84

L'Organo di revisione afferma che non ricorrono i presupposti per accantonamenti per passività potenziali, contenzioso e società in perdita. Risultano accantonate invece le somme per le indennità di fine mandato.

### **CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	68.607,82	53.909,24	79%	378.492,17	340.129,76	90%
Tit.1 competenza	833.369,22	538.094,67	65%	869.871,84	828.027,88	95%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	216.332,79	158.027,92	73%	147.637,86	144.637,86	98%
Tit.3 competenza	186.320,37	92.549,36	50%	178.632,42	62.581,83	35%

### SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	174.250,05	408.714,83
Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
Cassa vincolata	0,00	0,00
Tempestività dei pagamenti	---	---

### INDEBITAMENTO

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	1.763.524,88	1.648.548,84

L'Ente non ha contratto nuovi mutui e dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione, in relazione al rendiconto 2015, con deliberazione n. 16/2019/PRSP, ha raccomandato all'Amministrazione Comunale di San Nazario (VI) di attenersi alle disposizioni ed ai principi vigenti in materia di comunicazione dei dati contabili e societari alla Corte dei conti; un'attenta analisi dei residui sia attivi che passivi al fine di garantirne lo smaltimento; il rispetto dei termini nell'approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione.

### DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. *“collaborativo”* da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta a verificare la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di

previsione dell'esercizio di competenza, e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti), che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, “è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità” ed ha “la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive” (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge n. 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno; l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione; la sostenibilità dell'indebitamento; l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che “*Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*”).

In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche “*l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*”.

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare “*gestioni contabili non corrette, suscettibili*

*di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari"* (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto tutt'oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la funzione collaborativa, il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto ove accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle Autonomie (linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR, e linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di San Nazario, si rilevano i seguenti profili.

**1.** Su richiesta dell'Organo di revisione, il Magistrato istruttore, con nota del 12/12/2019, aveva concesso una proroga per l'invio del questionario relativo al bilancio di previsione 2018/2020 e al rendiconto 2018, fissando il termine al 20/01/2020, con la precisazione che si trattava di termine inderogabile.

Il Collegio, al riguardo, accerta che il Questionario relativo al bilancio di previsione 2018/2020 del Comune di San Nazario non è stato inviato alla Sezione, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 1, commi 166-167, della L. 23/12/2005, n. 266.

Si rileva che il mancato (o il tardivo) invio delle Relazioni-Questionari costituisce una grave irregolarità. Il Comune, per il tramite dell'Organo di revisione, deve infatti trasmettere alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, le Relazioni-Questionari sui Bilanci di previsione e sui Rendiconti nei termini prescritti al fine di

consentire alla stessa l'efficace esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Inoltre, si evidenzia che nel caso di mancato adempimento da parte dell'Organo di revisione agli obblighi inerenti alla propria funzione, l'Ente può far ricorso alla procedura prevista dall'art. 235, comma 2, Tuel, valutando altresì l'opportunità di inviare apposita segnalazione all'Ordine professionale di appartenenza del revisore in carica, e al Prefetto territorialmente competente. Infine, si rileva che il comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 impone agli "*organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria*" di provvedere alla trasmissione delle suddette Relazioni-Questionari, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica.

2. Dall'esame della documentazione in atti risulta che il rendiconto 2017 è stato approvato in data 27/06/2018 e il rendiconto 2018 è stato approvato in data 25/05/2019. Entrambi i rendiconti sono stati, dunque, approvati oltre il termine del 30 aprile previsto dall'art. 227 TUEL.

Il rendiconto 2017 non risulta essere stato trasmesso alla banca dati BDAP, sebbene nel questionario l'Organo di revisione affermi il contrario; il rendiconto 2018 risulta inviato alla BDAP il 06/06/2019.

Inoltre, il bilancio di previsione 2017 - 2019 è stato approvato il 19/4/2017 e il bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato il 4/4/2018, anche in tal caso, dunque, oltre i termini di legge; i relativi dati non risultano inviati alla BDAP.

La Sezione evidenzia che la reiterata tardiva approvazione dei documenti di bilancio rappresenta un grave *vulnus* al regolare ciclo di bilancio e ricorda l'importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche, all'uopo sottolineando che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle autonomie "*tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria*" (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Inoltre, si rammenta che l'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016, e s.m.i. stabilisce il divieto per gli Enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Il suddetto divieto legale di assunzione riguarda sia le assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, sia la stipula di "*contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi*". La Sezione richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulle sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra.

3. Con riferimento agli equilibri di bilancio, la Sezione rileva che dal prospetto del

bilancio di previsione 2017/2019 risulta un saldo di parte corrente negativo per euro 300,00, dovuto all'iscrizione in parte corrente di 300,00 euro al rigo *E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale*. La stessa somma equivale al saldo positivo di parte capitale, derivante dalla medesima voce.

Inoltre, nel rendiconto dell'esercizio 2017 risulta un disequilibrio sia di parte corrente (- 80.916,71 euro), sia di parte capitale (- 25.788,84 euro), sia finale (- 106.705,55 euro).

Nel rendiconto dell'esercizio 2018, infine, l'utilizzo dell'avanzo per euro 108.267,42 per il finanziamento di "spese correnti non permanenti" compensa un saldo di parte corrente altrimenti negativo per lo stesso importo.

**4.** Con riferimento ai parametri di deficitarietà, in merito al rendiconto 2017 risulta lo sfioramento del parametro n. 1) di cui al D.M. 18/02/2013, concernente il "*Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)*".

Con riferimento al rendiconto 2017 risulta altresì lo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 4) di cui al D.M. 18/02/2013 concernente il "*Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente*". Il valore del parametro risulta pari, infatti, a  $439.811,57/1.059.964,64 = 41,5\%$ .

Infine, risulta lo sfioramento del parametro di deficitarietà sull'indebitamento in entrambi gli esercizi, con valori del 161,85% per il 2017 (relativamente al parametro n. 7 del D.M. 18/2/2013), e nel 2018 del 17,09 % (relativamente al parametro P4 "sostenibilità debiti finanziari" di cui al D.M. 28/12/2018).

**5.** Dall'esame della documentazione in atti non risulta in entrambi gli esercizi la movimentazione del FPV di parte corrente ma solo di parte capitale.

Destano altresì perplessità le risposte fornite al punto n. 3.3 della sezione I del Questionario 2017 ove, al quesito se "*a chiusura dell'esercizio 2017 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate o (solo per i lavori pubblici) non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 5.4 del principio contabile della contabilità finanziaria a seguito di procedura attivata (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) sono confluite, a seconda della fonte di finanziamento, nella corrispondente quota del risultato di amministrazione*", si fornisce risposta negativa con riferimento alla quota vincolata e destinata ad investimenti.

Dalla documentazione in atti risulta anche, a rendiconto 2018, un basso tasso di riscossione delle entrate di competenza del titolo 3, pari al 35%.

**6.** Il Collegio rileva altresì che nella sezione "*amministrazione trasparente*" del sito web del Comune non sono riportati i tempi di pagamento dell'amministrazione, in violazione di quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013. Si evidenzia, tuttavia, che nella relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2017 è indicato che "*l'indice di tempestività è calato rispetto al 2016, è passato dal 46,31 al 40,01*", registrando, dunque, un ritardo nei tempi medi di pagamento. Non è rilevabile l'evoluzione del dato



nell'esercizio 2018, in quanto non indicato nella documentazione in atti.

7. Il Collegio, alla luce dei rilievi formulati nella presente deliberazione, ritiene necessario che il nuovo Comune di Valbrenta ponga in essere un'attenta analisi delle poste contabili che possano incidere sugli equilibri di bilancio e sul risultato di amministrazione, ivi incluso l'indebitamento, effettuando altresì una verifica dei residui attivi e passivi, dei fondi rischi, del FCDE e del FPV - come peraltro segnalato anche dall'Organo di revisione nella relazione al Rendiconto 2018 -, che saranno oggetto di esame da parte della Sezione nel corso dei controlli sui successivi cicli di bilancio.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della documentazione esaminata relativa al Comune di San Nazario (incorporato per fusione nel Comune di Valbrenta):

- accerta il mancato invio del Questionario relativo al bilancio di previsione 2018/2020;
- rileva, come specificato nella parte motivazionale, criticità in relazione all'approvazione e all'invio dei dati alla BDAP sia dei rendiconti sia dei bilanci di previsione;
- rileva la sussistenza di criticità relative agli equilibri di bilancio, allo sfioramento di parametri di deficitarietà, alla riscossione delle entrate, al FPV, ai tempi di pagamento dell'Amministrazione, come precisato nella parte motivazionale;
- raccomanda al Comune di Valbrenta di porre in essere un'attenta analisi delle poste contabili che possano incidere sugli equilibri di bilancio e sul risultato di amministrazione, ivi incluso l'indebitamento, effettuando altresì una verifica dei residui attivi e passivi, dei fondi rischi, del FCDE e del FPV.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Nazario, ora incorporato per fusione nel Comune di Valbrenta (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 9 settembre 2021.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Chiara Bassolino

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 23 settembre 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

F.to digitalmente Letizia Rossini